

## □ **Mozione n. 356**

*presentata in data 13 giugno 2012*

a iniziativa del Consigliere Latini

### **“Regolamentazione per le centrali a biomasse”**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Visto:

*che* la Costituzione Italiana all'articolo 32 “tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

*che* a Costituzione Italiana sancisce all'articolo 41 che “L'iniziativa economica privata...Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza...” e che “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;

Posto:

*che* la Convenzione di Stoccolma del 2001, trascritta nel regolamento 850/2004/CE prevede di prevenire o, qualora impossibile, ridurre l'emissione di una serie di inquinanti persistenti e di favorire a parità di prodotto la tecnica o la tecnologia meno impattante dal punto di vista della sostenibilità e dell'inquinamento;

*che* la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso da energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 con un obiettivo per lo Stato Italiano pari al 17%;

*che* il 10 settembre 2010 il Governo ha emanato il decreto ministeriale “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” a seguito dell'art.12 del dlgs 387 del 2003 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come mod. dall'articolo 2 della legge 244/2007 - l'articolo 2 comma 167 della legge 244/2007 come mod. dall'articolo 8bis della legge 13/2009 prevede una ripartizione tra le varie regioni degli obiettivi assegnati all'Italia da raggiungersi gradualmente;

*che* il decreto ministeriale predetto all'art.17 comma 2 richiede una programmazione che sappia conciliare lo sviluppo di dette fonti di energia rinnovabili con la conservazione e tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle produzioni agricole - tra le fonti di energia rinnovabili sono inserite l'eolico, il solare (termico e fotovoltaico), il geotermico, l'idroelettrico e le biomasse (ovverosia tutti quei materiali di origine organica, vegetale o animale, che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti);

*che* tutte le precedenti fonti hanno diritto all'incentivazione dei “certificati verdi”;

*che* la direttiva 2010/75/ue del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), seppure ancora non recepita a livello italiano, richiama opportunamente il principio della prevenzione dell'inquinamento, evidenziando che è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l'attività industriale.

Sottolineando:

*che* tutte le forme di combustione rilasciano una serie consistente di inquinanti in atmosfera, pericolosi per la salute umana (tra le quali, in quota diversa a seconda del combustibile usato, micropolveri, diossine, pcb, NOx, SOx, CO);

*che* la direttiva europea 2008/50/CE, recepita con DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , n. 155 pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 216 del 15 Settembre 2010 impone agli stati membri, tra l'altro, di limitare lo sfioramento dei livelli di PM10 e di PM2,5;

*che* l'Italia ed in particolare le Regioni del centro sono state multate per i notevoli sfioramenti di PM10 dal valore massimo di 50 microgrammi per metro cubo giornalieri - Le

richieste di deroga ai limiti, previste dalla citata direttiva, saranno sempre più difficilmente autorizzate dalla Commissione Europea, anche in relazione alle precedenti posizioni assunte dalla stessa Commissione e alle procedure di infrazione poste in essere presso la Corte di Giustizia Europea per violazione del diritto comunitario in materia di qualità dell'aria;

*che* la Regione Marche si era posta nella scorsa legislatura l'ambizioso traguardo di produrre il 20% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, bruciando biomasse legnose in modo da contribuire al 60% di quel 20%. Per produrre tale energia si prevede di utilizzare ogni anno 2,2 milioni di metri cubi di legname, tagliato secondo le discutibili norme della nuova Legge forestale regionale (L.R. 4/2009), in conflitto con le disposizioni in materia di sostenibilità contenute nelle Risoluzioni approvate nelle Conferenze Ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki 2003 e successive);

*che* una centrale a biomassa da 10 MW elettrici assorbe tutta la produzione di legname di oltre 7500 ettari (l'area di un rettangolo di 10 km per 7,5 km). Poiché una tale superficie da noi non esiste come bosco unitario, ma è intervallata da strade, aree aperte e abitati, per reperire legna da oltre 7500 ettari bisogna rastrellare il legname in un raggio di decine di chilometri, con trasporti che richiedono migliaia di camion. Per una centrale da 10 MW servono 4600 camion da 20 t all'anno;

*che* il piano di sfruttamento delle biomasse forestali mira a utilizzare la quota di legname che nessuno ha più tagliato da oltre 50 anni. L'operazione è spesso spacciata come corretta pratica selvicolturale di conversione di vecchi cedui in fustaie. Per non compromettere i boschi e in particolare per tutelarne il suolo, le conversioni dovrebbero essere realizzate gradualmente, ma ciò aggiungerebbe costi ai costi. La conversione si farà quindi in un unico intervento, tagliando fino al 70% degli alberi presenti, ma in realtà la domanda di "materia prima" incentiverà la ceduzione e lo sfruttamento del bosco "giovane"

Preso atto:

*che* è in corso un boom di richieste di autorizzazione di impianti cosiddetti a biomasse di piccola, media e grande taglia in tutto il territorio, per fini di lucro sulla produzione di energia elettrica tramite incentivazione da "certificato verde" che arriva a triplicare il costo del kWh prodotto da fonti "rinnovabili", pagato dalle tasse dei cittadini

*che* molte richieste riguardano impianti a distanza di pochi chilometri o centinaia di metri l'uno dall'altro, compromettendo qualunque possibile loro rifornimento da filiera locale di biomassa sia essa agricola che forestale, primaria o secondaria, creando notevole preoccupazione per l'inquinamento emesso;

*che* gli impianti a biomasse hanno basso rendimento e limiti di inquinamento per norma più blandi, per cui immettono quindi più particolato sottile e più inquinanti degli impianti da fonti fossili all'art.16, comma 1, del già richiamato Decreto Ministeriale, sono considerati elementi positivi per la valutazione positiva generale dei progetti, "la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché la loro capacità di sostituzione delle fonti fossili...la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potrà essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunità ai fini energetico-produttivi";

*che* "una progettazione legata alla specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento, con riguardo alla localizzazione in aree agricole...nel contesto delle tradizioni agro-alimentari locali e del paesaggio..."; "il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti", come peraltro prescrive la Convenzione di Aarhus per l'accesso agli atti ai cittadini in caso di opere che impattino sul territorio e/o l'ambiente; "l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse";

*che* dal combinato disposto dei tre commi dell'art.17 si dà facoltà alla Regioni di individuare "aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti...attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente...delle tradizioni agro-alimentari locali, della biodiversità...che identificano obiettivi di protezione non compatibili";

*che* sempre all'articolo 17 si richiede una programmazione congruente per inserirvi lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili che tenga conto della quota minima assegnata alla Regione Marche (burden sharing) ed i siti non idonei, programmazione che deve comunque essere stilata entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto ministeriale;

Evidenziato:

*che* presupposto fondamentale per la sostituzione dell'energia prodotta da fonti fossili (e quindi il beneficio ambientale e di salute di un territorio) con quella prodotta da energie rinnovabili è la programmazione energetica che sta in capo alle Regioni;

*che* il già richiamato DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 , n. 155 dispone, tra l'altro che le Regioni debbano dotarsi di piani di Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e per il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria e che le Regioni possono anche individuare, con le modalita' e per le finalita' previste dagli stessi Piani, valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

La Giunta regionale affinché:

- 1) venga fatto un'attenta stima della biomassa rinnovabile attualmente disponibile nella Regione Marche per un'eventuale combustione, tale da non intaccare né l'agricoltura né il patrimonio forestale;
- 2) vengano censiti, anche in collaborazione con il GSE, tutti gli impianti attualmente in funzione, autorizzati o in itinere, la potenza installata in KW elettrici e termici complessiva venga calcolato l'impatto in termini di emissioni degli impianti a biomassa secondo un'analisi del ciclo di vita, utilizzando il mix di combustibile attualmente in uso nella Regione Marche, paragonandolo alle emissioni prodotte da impianti a metano di pari potenza;
- 3) vengano temporaneamente sospese le autorizzazioni di tutti gli impianti in itinere in attesa che engano stilate al più presto linee guida stringenti per l'autorizzazione degli impianti a biomasse;
- 4) vengano assentiti adeguamenti di impianti già in funzione o autorizzati ma non ancora non entrati in esercizio, anche per le sole finalità di incentivazione, come disposto con DECRETO 18 dicembre 2008 relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con Decreto Ministeriale del 16.11.2009, contenente disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale soltanto se effettivamente rispondenti alle nuove linee guida autorizzative;
- 5) si scriva un Piano Energetico Regionale in cui si privilegino gli impianti da fonti rinnovabili ad emissioni zero a piccola taglia (minieolico, fotovoltaico, mini-idrico) e che si preveda lo spegnimento e la sostituzione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili con impianti di pari potenza alimentati da fonti rinnovabili e pulite;
- 6) si incentivino l'efficienza termica degli edifici del parco edilizio residenziale con campagne informative mirate e con il sostegno, tramite fondi rotativi, ad aziende che operino nella filiera del risparmio energetico.